



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 12/09/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2008, n. 1463

Legge 8 febbraio 2001, n. 21 – art. 3, comma 2 e Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 145, comma 33. Programma sperimentale di edilizia residenziale concernente 20.000 abitazioni in affitto. Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori dei programmi già localizzati.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof. Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio III8 "Edilizia residenziale, Comuni e concessione contributi di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore E.R.P., riferisce quanto segue:

Con deliberazione di Giunta regionale n.693 del 16.05.2003 fu approvato il bando pubblico di concorso per il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 alloggi in affitto" con i fondi rivenienti dalla legge n.21 dell'8 febbraio 2001 e della legge n.388 del 23 dicembre 2000.

Il Bando al punto 6. Attuazione degli interventi stabiliva che, l'inizio dei lavori per ciascun intervento ricadente nel piano operativo regionale non poteva essere superiore a tredici mesi dalla data del decreto di ammissione al finanziamento e l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 36 mesi dall'inizio degli stessi, pena la decadenza.

Allo stato attuale, numerosi programmi, in regola con l'inizio dei lavori, a cui è stato concesso il contributo mediante decreto di concessione provvisorio, e sono state fatte anche erogazioni parziali (il bando prevedeva :35% del contributo al 50% dei lavori -70% del contributo ad ultimazione dei lavori ed il restante 30% del contributo dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo definitivo), pur essendo vicini all'ultimazione lavori non hanno presentato ancora l'attestato di ultimazione dei lavori, mentre un soggetto attuatore ha richiesto proroga per ultimare il programma a causa di imprevisti sorti nell'arco dei lavori(tipo fondazioni diverse da quelle inizialmente previste a seguito di sorpresa geologica).

Per quanto sopra esposto e considerato che esiste una reale difficoltà ad erogare tali fondi per mancanza di richiedenti, si propone di concedere proroga all'ultimazione dei lavori al fine di non far decadere i programmi già avviati ed in fase di ultimazione dei lavori, anche al fine di realizzare alloggi di Edilizia residenziale pubblica di cui ,come è noto, vi è necessità.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.I.

" Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore All'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Stessa, ai

sensi dell'art.4. comma 4. lett.f) e K), della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

-udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore all' Assetto del territorio; -viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore E.R.P.; -a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) -di approvare e fare propria la relazione riportata in premessa.
- 2) -Il Settore Edilizia Residenziale Pubblica è autorizzato a concedere proroga, di un anno all'ultimazione dei lavori, a partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R.P. del presente provvedimento, se richiesta dagli operatori;
- 3) -di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola